Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **1081**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il secondo comma dell'art. 479, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della prima facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di 120 iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **1082**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1968, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto pubblico romano;
diritto parlamentare;
diritto regionale;
diritto pubblico comparato;
logica giuridica;
diritto delle Comunità europee;
diritto del commercio internazionale;
statistica giudiziaria;
storia del pensiero giuridico;
diritto di famiglia;
assicurazioni sociali ed infortunistica del lavoro;
istituzioni di diritto penale;
diritto penale commerciale;
diritto dell'esecuzione penale;
sociologia del diritto;
diritto penale e processuale penale comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **1083.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 475, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 475, con il quale è stata istituita, tra l'altro, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

Vedute le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università di Napoli hanno fatto presente che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 475, non è stato inserito l'elenco, in dettaglio delle materie di insegnamento per la scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

Riconosciuta la necessità di apportare la opportuna rettifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 475;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 605 dello statuto dell'Università di Napoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 475, relativo alla scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è integrato con il seguente nuovo comma:

Il piano di studio sarà svolto mediante le seguenti materie d'insegnamento:

1° *Anno*:

1) basi biologiche e cliniche della medicina preventiva (evoluzione del processo scientifico e costruzione di modelli operativi in medicina preventiva);

2) elementi di organizzazione del lavoro artigianale, agricolo, industriale (aggiornamento sul valore e sul significato culturale e socio-economico dell'organizzazione del lavoro agli effetti della salute dei lavoratori);

3) fisiologia della capacità di lavoro e della fatica (teoria della fatica, fatica ischemica, fattori condizionali di origine endogena ed esogena);

4) psicologia e psicofisiologia della capacità di lavoro e della fatica (teorie sulla motivazione, fatica sensoriale, fatica mentale, vigilanza);

5) capacità di lavorare e fatica nella malattia (malattie metaboliche, endocrine, neurologiche, sensoriali, ecc.);

6) basi biologiche e cliniche della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (evoluzione del processo scientifico e costruzione dei modelli operativi in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica).

2° *Anno*:

1) effetti dei fattori ambientali sui sistemi biologici (mutageni ecc.);

2) analisi dei sistemi in ecologia umana;

3) ecologia medica dei lavoratori (distribuzione delle malattie dei lavoratori in rapporto alla natura del loro lavoro);

4) tossicologia dei lavoratori morfologica, metabolica e comportamentale;

5) basi biologiche e cliniche per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro;

6) basi medico-legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro;

7) definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.

3° *Anno*:

1) controllo tecnico e medico dei limiti di sicurezza consentiti nei posti di lavoro e prevenzione della tossicologia dei lavoratori;

2) controllo tecnico e medico degli scambi di energia e prevenzione della fatica dei lavoratori;

3) controllo psicofisiologico per la prevenzione della patologia sensoriale e della psicopatologia dei lavoratori;

4) controllo medico della sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;

5) organizzazione e metodologia della prevenzione medica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna in età evolutiva, in età adulta e nella senescenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1084.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2819, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 816, relativo alla sede ed alla direzione della scuola di specializzazione in allergologia, è sostituito dal seguente:

« La scuola è annessa alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1085.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 261, relativo alla scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia, è sostituito dal seguente:

Art. 261. — Sono titoli di ammissione le seguenti lauree: in lettere, in scienze naturali, in scienze geologiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, in lingue e letterature straniere.

Sono materie fondamentali:

1) problemi e metodi della geografia;
2) geografia fisica;
3) geografia politica ed economica;
4) geografia regionale;
5) didattica della geografia;
6) cartografia tematica.

Sono materie integrative:

1) geografia storica;
2) geografia della popolazione;
3) geografia degli insediamenti;
4) geografia rurale;
5) geografia dell'ambiente;
6) geografia quantitativa;
7) climatologia;
8) idrologia e glaciologia;
9) geomorfologia;
10) storia della geografia e delle esplorazioni;
11) problemi dei Paesi in via di sviluppo;
12) organizzazione e pianificazione territoriale;

13) politica economica regionale;
14) demografia;
15) sociologia;
16) elementi di analisi statistica;
17) elementi di economia;
18) antropologia;
19) etnologia.

Per la scelta delle materie integrative saranno consigliati vari piani di studio a seconda della laurea di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 265

LEGGE 18 marzo 1982, n. **88.**

Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, fissato in lire 400 milioni dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, a lire 800 milioni. A partire dall'anno 1985 la misura del contributo sarà annualmente fissata dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 18 marzo 1982, n. **89.**

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1° gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:

Anno di decorrenza originario della pensione		Coefficienti di rivalutazione
ante	1964	1,25
anno	1964	1,20
»	1965	1,16
»	1966	1,14
»	1967	1,11
»	1968	1,09
»	1969	1,07

Art. 2.

L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, è devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA — BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Avviso di rettifica

(Decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69)

Nel decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

al secondo comma delle premesse, dove è scritto: « Visto il *decreto-legge* 28 febbraio 1939, n. 334, », leggasi: « Visto il *regio decreto-legge* 28 febbraio 1939, n. 334, »;

all'art. 2, secondo comma, dove è scritto: « ... onere termico sopportato *dell'*Ente nazionale per l'energia elettrica ... », leggasi: « ... onere termico sopportato *dall'*Ente nazionale per l'energia elettrica ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 1982.

Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630, recante nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1981 concernente la costituzione del comitato per lo studio preliminare e l'elaborazione delle norme volte allo snellimento e all'unificazione delle procedure concernenti gli adempimenti in materia di registro delle ditte;

Visto l'elaborato predisposto dal citato comitato in esito ai propri lavori;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali.

Sono assoggettati allo stesso obbligo gli esercenti attività agricole con esclusione di quelli colpiti da imposta su reddito delle persone fisiche per soli redditi agrari.

Le camere provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle imprese che non hanno presentato denuncia o l'hanno presentata irregolarmente, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 2.

Per le società e le sedi secondarie soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630, decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e il relativo adempimento fa carico agli amministratori.

Per le società indicate dall'art. 26-*quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 891, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto costitutivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci.

Per le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare e il termine di trenta giorni decorre dall'inizio dell'attività.

Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle società e delle imprese individuali, compresa la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine per la denuncia delle modificazioni al registro delle ditte decorre dalla data di tale iscrizione.

Per gli atti delle società indicate dall'art. 26-*quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 891, soggetti a registrazione, il termine per la denuncia delle modificazioni al registro delle ditte decorre dalla data di tale registrazione.

La cessazione dell'attività di cui all'art. 1 deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avviene.

L'avvenuta cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata entro trenta giorni dalla data del decreto del tribunale di cancellazione da detto registro.

Le modificazioni del numero degli addetti devono essere denunciate con le modalità previste dall'art. 12.

Art. 3.

Gli amministratori, i procuratori, gli institori e i liquidatori devono depositare le loro firme autografe. Il termine di 30 giorni decorre dalla data della nomina; per gli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.

Gli obblighi alle denunce di iscrizione debbono provvedere al deposito delle loro firme autografe contestualmente alla presentazione delle denunce stesse.

Art. 4.

Le denunce di iscrizione delle imprese individuali devono comprendere le seguenti indicazioni:

a) ditta ed eventuale insegna;

b) data di inizio dell'attività;

c) ditta alla quale è eventualmente subentrata;

d) sede principale, sedi secondarie e altre unità locali;

e) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale dell'imprenditore;

f) eventuale limitazione della capacità di agire dell'imprenditore e suoi rappresentanti legali;

g) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale dei procuratori e degli institori, con l'indicazione dei poteri loro conferiti;

h) attività esercitata con l'indicazione di quella prevalente, precisando i principali prodotti fabbricati o commerciali e le prestazioni di servizi;

i) numero degli addetti distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati;

l) estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinata;

m) data e firma dell'obbligato alla denuncia.

Le denunce di iscrizione di sedi secondarie o di altre unità locali devono contenere le sottoelencate notizie:

1) relative alla ditta: le indicazioni di cui alle lettere *a*), *e*), *f*) e *g*) del precedente comma e la sede;

2) relative alla sede secondaria o altra unità locale: le indicazioni di cui alle lettere *h*), *i*), *l*) e *m*) del precedente comma e le persone delegate alla firma.

Alla denuncia deve essere allegata copia autentica delle eventuali procure con l'indicazione della loro durata.

Art. 5.

Le denunce di iscrizione delle società soggette alla iscrizione nel registro delle imprese devono comprendere le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e numero di codice fiscale;

b) tipo della società;

c) estremi dell'atto costitutivo e dati relativi alla iscrizione nel registro delle imprese;

d) data di inizio e tipo dell'attività effettivamente iniziata con l'indicazione di quella prevalente precisando i principali prodotti fabbricati o commerciati e le prestazioni di servizi;

e) sede, sedi secondarie e altre unità locali, durata della società e scadenza degli esercizi sociali;

f) ditta o società alla quale è eventualmente subentrata;

g) oggetto sociale;

h) capitale deliberato, sottoscritto e versato;

i) per le società di persone, cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale nonchè l'ammontare della quota di partecipazione di tutti i soci;

l) numero e valore nominale delle azioni;

m) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale della persona munita di poteri di amministrazione e di rappresentanza, dei procuratori e degli institori, con la indicazione dei poteri loro conferiti. Durata delle cariche e delle procure;

n) numero degli addetti distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati;

o) estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinato;

p) data e firma degli obblighi alla denuncia.

Le indicazioni di cui alle lettere *d*) ed *o*) devono essere comprese nella denuncia nel caso che l'attività sia già iniziata. Qualora non sia ancora iniziata ne deve essere fatta denuncia entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Le denunce di iscrizione di sedi secondarie o di altre unità locali devono contenere le sottoelencate notizie:

1) relative alla società: le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *g*), *h*), *m*) del primo comma del presente articolo e la sede;

2) relative alla sede secondaria o altra unità locale: le indicazioni di cui alle lettere *d*), *n*), *o*), *p*) del primo comma del presente articolo e le persone delegate alla firma.

Alle denunce deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo completo dei dati relativi alla iscrizione nel registro delle imprese, annotati a cura del notaio o della cancelleria del tribunale e copia autentica delle eventuali procure.

Art. 6.

Le denunce di iscrizione delle società di cui all'articolo 26-*quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 891, devono comprendere le seguenti indicazioni:

a) ragione sociale, eventuale insegna e numero di codice fiscale;

b) estremi dell'atto costitutivo con i dati della registrazione;

c) data di inizio dell'attività esercitata con l'indicazione di quella prevalente precisando i principali prodotti fabbricati o commerciati e le prestazioni di servizi;

d) sede principale, sedi secondarie e altre unità locali;

e) ditta o società alla quale è eventualmente subentrata;

f) oggetto sociale;

g) cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, numero di codice fiscale, domicilio e, se diverso, anche il domicilio fiscale di tutti i soci, dei procuratori ed institori, con l'indicazione dei poteri loro conferiti;

h) eventuali limitazioni della capacità di agire dei soci e loro rappresentanti legali;

i) ammontare della quota di partecipazione dei soci;

l) numero degli addetti, distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati;

m) estremi delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui l'esercizio dell'attività sia subordinato;

n) data e firma di tutti i soci.

Le indicazioni di cui alle lettere *c*) ed *m*) devono essere comprese nella denuncia nel caso che l'attività sia già iniziata. Qualora non sia ancora iniziata ne deve essere fatta denuncia entro trenta giorni dall'inizio della attività.

Le denunce di iscrizione di sedi secondarie o di altre unità locali devono contenere le sottoelencate notizie:

1) relative alla società: le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *h*) del primo comma del presente articolo e la sede;

2) relative alla sede secondaria o altra unità locale: le indicazioni di cui alle lettere *c*), *l*), *m*) del primo comma del presente articolo, le persone delegate alla firma e la data e firma del denunciante.

Alla denuncia deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo debitamente registrato e copia autentica delle eventuali procure con l'indicazione della loro durata.

Art. 7.

Le imprese costituite all'estero con sedi secondarie o altre unità locali in Italia hanno l'obbligo di presentare la denuncia con le indicazioni previste negli articoli precedenti.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli enti pubblici, enti morali, associazioni o altre organizzazioni che svolgono una delle attività di cui all'art. 1.

Art. 8.

Alla denuncia di inizio dell'attività subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative, o a preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri deve essere allegata la relativa documentazione.

Per le denunce inerenti ad attività soggette al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative rilasciate dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri tenuti dalla stessa camera, nessuna documentazione è dovuta dal denunciante ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.

Nell'indicazione della sede, del domicilio e del domicilio fiscale, oltre al comune debbono essere specificati la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale.

Art. 9.

La documentazione relativa alla istituzione di una sede secondaria o di un'altra unità locale in provincia diversa da quella della sede principale deve essere presentata unitamente alla denuncia e al deposito delle firme, sia alla camera della provincia ove si trova la sede principale sia a quella della provincia ove è ubicata la sede secondaria o l'altra unità locale. Le camere interessate provvederanno immediatamente a fornirsi reciproca comunicazione delle avvenute denunce specificandone gli elementi più rilevanti.

Anche le modificazioni nello stato di fatto o di diritto delle sedi secondarie o delle altre unità locali debbono essere denunciate, oltre che alle camere competenti per territorio, alla Camera della provincia dove si trova la sede principale.

Quest'ultima deve comunicare alle camere delle province dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali, per l'aggiornamento dei registri delle ditte, le modificazioni intervenute negli elementi più rilevanti riguardanti l'impresa.

Art. 10.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 41 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 recante il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Art. 11.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione delle denunce si applica la sanzione di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 630. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione dell'infrazione.

Le denunce che non contengono tutte le indicazioni e la documentazione prescritte debbono essere completate dal denunciante a richiesta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

Qualora il denunciante non vi ottemperi, la denuncia incompleta è considerata come non presentata e si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630.

Art. 12.

Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle Camere.

Le imprese sono tenute a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle Camere per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinti tra collaboratori familiari e lavoratori subordinati e per sede principale, sedi secondarie ed altre unità locali.

Art. 13.

Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, collegata mediante rete di informatica ad altre Camere, rilascia certificati relativi ai registri, ruoli, albi ed elenchi degli altri enti camerali collegati.

I certificati di cui al precedente comma debbono recare l'indicazione che sono rilasciati in base alle informazioni inserite nell'archivio centralizzato della rete di informatica e la menzione del registro, ruolo, albo od elenco della camera cui le informazioni stesse si riferiscono.

A ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è fatto obbligo di inibire il rilascio di certificazioni da parte delle altre camere per le posizioni che non siano state aggiornate con l'inserimento dei relativi dati nell'archivio centralizzato della rete di informatica.

Le norme di questo articolo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 9 marzo 1982

Il Ministro: MARCORA

(1466)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 ottobre 1981.

Autorizzazione all'emissione di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio-decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1980, n. 878, con il quale sono state fra l'altro apportate, a partire dal 1° ottobre 1981, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla serie, realizzati in bobine per i distributori automatici di francobolli, nei valori da L. 200 e 300;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1529 del 6 ottobre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia », realizzati in bobine per i distributori automatici di francobolli, nei valori da L. 200 e 300.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte; formato carta: mm 20 × 24; formato stampa: mm 16 × 20; dentellatura: 14, solo sul lato di mm 24; colori: per il valore da L. 200, azzurro oltremare e viola malva; per il valore da L. 300, verde smeraldo e verde oliva; bobine di duecento esemplari.

Le vignette sono così composte: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello, con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

I castelli riprodotti sono: per il valore da L. 200, la fortezza svevo angioina di Lucera; per il valore da L. 300, il castello normanno di Melfi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 6 Poste, foglio n. 19

(1403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo del protocollo addizionale allo accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale del 22 novembre 1950, adottato a Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New York il 1° marzo 1977.

Come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1981, il protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale del 22 novembre 1950, adottato a Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New York il 1° marzo 1977 è entrato in vigore per l'Italia il 2 gennaio 1982.

All'atto del deposito dello strumento di accettazione italiano (2 luglio 1981) l'Italia ha formulato le riserve inserite in detto comunicato.

PROTOCOLE A L'ACCORD POUR L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

Les Etats contractants parties à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950;

Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé l'« Accord »,

Considérant que cet Accord s'est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l'échange des idées et des connaissances,

Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi d'adoption de l'Accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est l'objectif fondamental de cet Accord,

Considérant en outre que, pendant cette période, l'évolution qui s'est produite dans le domaine du commerce international s'est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges,

Considérant que, depuis l'adoption de l'Accord, la situation internationale a profondément changé du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de l'accession à l'indépendance de nombreux Etats,

Considérant qu'il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture,

Rappelant les dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 1970, et celles de la Convention concernant la protection du pratrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence générale en 1972,

Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopération douanière, avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en matière d'importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel,

Convaincus qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions apporteront une contribution encore plus efficace au développement de

l'éducation, de la science et de la culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social,

Rappelant la résolution 4.112 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa dix-huitième session,

Sont convenus de ce qui suit:

I

1. Les Etats contractants s'engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi que, lorsque ces annexes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 16 *a*) ci-dessous, dans les annexes C.1, F, G et H au présent Protocole, l'exemption des droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation, prévue à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n'empêcheront pas un Etat contractant de percevoir sur les objets importés:

a) des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;

b) des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

II

3. Par dérogation au paragraphe 2 *a*) du présent Protocole, les Etats contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement:

a) livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent Protocole;

b) documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine;

c) livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées;

d) livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente;

e) publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement;

f) objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées:

i) livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles;

ii) autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

III

4. Les Etats contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, perçues sur ces objets et matériels lorsqu'ils sont destinés à être exportés à d'autres Etats contractants.

IV

5. Les Etats contractants s'engagent à étendre l'octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu à l'article II, paragraphe 1, de l'Accord, à l'importation des objets ci-après:

a) livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique, à savoir:

i) bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche;

ii) bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d'universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public;

iii) bibliothèques publiques;

iv) bibliothèques scolaires;

v) bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de lecteurs formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d'un service gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'entreprises et les bibliothèques d'associations professionnelles;

vi) bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons;

vii) bibliothèques de musique, y compris les discothèques;

b) livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d'enseignement supérieur et importés par ces établissements;

c) livres en langues étrangères, à l'exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation;

d) films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

V

6. Les Etats contractants s'engagent à étendre l'octroi des facilités prévues à l'article III de l'Accord au matériel et aux fournitures importées exclusivement pour être exposés dans le cadre d'une exposition publique d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement.

7. Aucune disposition du paragraphe précédent n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le matériel et les fournitures en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.

VI

8. Les Etats contractants s'engagent:

a) à étendre à l'importation des objets visés par le présent Protocole les dispositions de l'article IV de l'Accord;

b) à encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement.

VII

9. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'Etat contractant.

10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement qui est défini comme tel par l'usage établi de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui est partie à ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant l'importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave préjudice à l'industrie indigène naissante de ce pays en développement. Le pays en question appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole.

11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

12. Les Etats contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

13. En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VIII

14. *a*) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tout Etat partie à l'Accord, ainsi qu'à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les Etats membres les constituant soient également parties audit Protocole.

Les termes « Etat » ou « Pays » utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu'il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard au champ d'application du présent Protocole, à l'ensemble des territoires des Etats membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces Etats.

Il est entendu que, en devenant Partie contractante au présent Protocole, ces unions douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l'Accord sur la même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.

b) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

c) Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

15. *a*) Il pourra être adhéré au présent Protocole par les Etats visés au paragraphe 14 *a*) non signataires du présent Protocole.

b) L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

16. *a*) Les Etats visés au paragraphe 14 *a*) du présent Protocole pourront, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par la partie II, la partie IV, l'annexe C.1, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H, ou par l'une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu'ils ne seront liés par l'annexe C.1 qu'à l'égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe.

b) Tout Etat contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet.

c) Les Etats qui auront déclaré, conformément à l'alinéa *a*) du présent paragraphe qu'ils ne seront pas liés par l'annexe C.1, seront obligatoirement liés par l'annexe C.2. Ceux qui auront déclaré qu'ils ne seront liés par l'annexe C.1. qu'à l'égard des Etats contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l'annexe C.2 à l'égard des Etats contractants qui n'auront pas accepté l'annexe C.1.

17. *a*) Le présent protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

b) Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

c) Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux alinéas *a*) et *b*) du présent paragraphe, les Etats contractants parties au présent Protocole transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour lui donner plein effet.

d) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les Etats parties au présent Protocole.

18. Le Protocole annexé à l'Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l'article XVII dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s'applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés.

19. *a*) A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entré en vigueur du présent Protocole, tout Etat contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation das Nations Unies.

b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

c) La dénonciation de l'Accord conformément à son article XIV entraînera dénonciation du présent Protocole.

20. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe 14 *a*), ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16; des dates d'entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17 *a*) et 17 *b*), de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19.

21 *a*) Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront partie au Protocole portant révision.

b) Au cas où la Conférence générale adopterait un nouveau Protocole portant révision totale ou partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n'en dispose autrement, le présent Protocole cesserait d'être ouvert à la signature, à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau Protocole portant révision.

22. Le présent Protocole ne modifie en rien l'Accord.

23. Les annexes A, B, C.1, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole.

24. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le premier mars mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul exemplaire.

ANNEXE *A*

LIVRES, PUBLICATIONS ET DOCUMENTS

i) Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit l'importance des illustrations qu'ils contiennent, y compris:

a) les éditions de luxe;

b) les livres imprimés à l'étranger, d'après le manuscrit d'un auteur résidant dans le pays d'importation;

c) les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants;

d) les livres d'exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé, comportent des blancs que ceux-ci doivent remplir;

e) les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé;

f) les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et les épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres.

ii) Documents ou rapports imprimés à caractère non commercial.

iii) Microreproduction des objets visés aux alinéas i) et ii) de la présente annexe, ainsi que les microreproductions des objets visés aux alinéas i) à vi) de l'annexe A à l'Accord.

iv) Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

v) Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques.

vi) Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions.

vii) Matériel publicitaire d'information bibliographique destiné à être distribué gratuitement.

ANNEXE *B*

OEUVRES D'ART ET OBJETS DE COLLECTION, DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

i) Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont entièrement exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

ii) Oeuvres d'art originales de céramique et de mosaïque sur bois.

iii) Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

ANNEXE C.1

MATERIEL VISUEL ET AUDITIF

i) Films (1), films fixes, microreproductions et diapositives.

ii) Enregistrements sonores.

iii) Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à l'exclusion des maquettes jouets.

iv) Autre matériel visuel et auditif, tel que:

a) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image;

b) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur;

c) matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-cassettes;

d) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique;

e) hologrammes pour projection par laser;

f) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques;

g) jeux multimedia;

h) matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

(Les exonérations prévues dans la présente annexe C.1 ne s'appliqueront pas aux objets suivants:

a) supports vierges de microreproductions et supports vierges d'enregistrements visuels et auditifs ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines;

b) enregistrements visuels et auditifs, à l'exclusion des matériels de propagande touristique visés à l'alinéa iv) sous *h*), produits essentiellement a des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;

c) enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25 p. 100 de la durée. Dans le cas des matériels de propagande touristique visés à l'alinéa iv) sous *h*), ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée).

---

(1) L'importation en franchise de films cinématographiques exposés et développés à des fins de projection ou de vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s'applique pas aux films (y compris les films d'actualité) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l'annexe C.2 au présent Protocole.

ANNEXE C.2

MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

Sous réserve qu'il soit importé par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour le recevoir en franchise, ou qu'il soit produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées, matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que:

i) films, films fixes, microfilms et diapositives;

ii) films d'actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet;

iii) films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualité;

iv) films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes;

v) enregistrements sonores;

vi) bandes vidéo, films en cinéscope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image;

vii) microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur;

viii) matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-cassettes;

ix) diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique;

x) hologrammes pour projection par laser;

xi) maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques;

xii) jeux multimedia.

ANNEXE D

INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES

i) Instruments et appareils scientifiques sous réserve:

a) qu'ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

ii) Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise.

iii) Outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scientifiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments et appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d'importation.

ANNEXE E

OBJETS DESTINES AUX AVEUGLES ET AUX AUTRES PERSONNES HANDICAPEES

i) Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, y compris:

a) les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros caractères;

b) les électrophones et lecteurs à cassettes, spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants;

c) les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires optiques;

d) l'équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d'enregistrements, par exemple les poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire et à imprimer le braille et les terminaux d'ordinateurs avec dispositifs d'affichage en braille;

e) le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres en braille et de livres parlants;

f) les auxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques d'orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches;

g) les auxiliaires techniques pour l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi que pour l'emploi des aveugles, par exemple les montres braille, les machines à écrire braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l'usage des aveugles.

ii) Tous objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation de ces personnes ou d'assistance à ces personnes agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des objets équivalents ne soient pas presentement fabriqué dans le pays d'importation.

ANNEXE *F*

MATERIELS SPORTIFS

Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

ANNEXE *G*

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
ET AUTRES EQUIPEMENTS MUSICAUX

Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des institutions culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équipements équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

ANNEXE *H*

MATIERES ET MACHINES SERVANT A LA FABRICATION DES LIVRES, PUBLICATIONS ET DOCUMENTS

i) Matières servant à la fabrication des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l'impression, encres d'imprimerie, colles, etc.).

ii) Machines à traiter la pâte à papier et le papier; machines pour l'impression et la reliure sous réserve que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le pays d'importation.

TRADUZIONE

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO PER L'IMPORTAZIONE DI OGGETTI DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE (1)

Gli Stati parti contraenti dell'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nella sua quinta sessione svoltasi nel 1950 a Firenze,

Riaffermando i principi sui quali è basato detto Accordo, qui di seguito denominato semplicemente l'« Accordo »,

Considerando che tale Accordo si è rivelato strumento atto ad abbassare le barriere doganali e ridurre le altre restrizioni economiche che ostacolano lo scambio delle idee e delle conoscenze,

Considerando per altro che nel quarto di secolo seguito all'adozione dell'Accordo i progressi tecnici realizzati hanno modificato le modalità di trasmissione delle informazioni e del sapere, obiettivo fondamentale dell'Accordo,

Considerando inoltre che, durante questo periodo, la evoluzione avvenuta nel campo del commercio internazionale si è in generale tradotta in una maggiore liberalizzazione degli scambi,

Considerando che, dall'adozione dell'Accordo in poi, la situazione internazionale è profondamente mutata a cagione dello sviluppo della comunità internazionale, dovuto in particolare al conseguimento dell'indipendenza da parte di numerosi Stati,

Considerando che è opportuno prendere in considerazione le esigenze e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo onde procurar loro accesso più agevole e meno oneroso all'educazione, alla scienza, alla tecnologia ed alla cultura,

Rammentando le disposizioni della Convenzione sulle misure da adottare per vietare ed impedire l'esportazione, l'importazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO 1970, nonché le disposizioni della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, adottata dalla Conferenza generale nel 1972,

Rammentando inoltre le convenzioni doganali concluse sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, con la collaborazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in materia di importazione temporanea di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale,

Convinti della necessità di prendere nuove disposizioni e che queste disposizioni apportino un contributo ancora più efficace allo sviluppo dell'educazione, della scienza e della cultura, basi essenziali del progresso economico e sociale,

Rammentando la risoluzione 4.112 adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 18ª sessione,

Hanno convenuto quanto segue:

I

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere agli oggetti di cui agli allegati A, B, D ed E, nonché, nel caso che tali allegati non siano stati oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 16 (a) seguente, agli allegati C 1, F, G ed H del presente Protocollo, l'esenzione dai dazi doganali e dalle altre imposizioni all'importazione o in occasione dell'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'Accordo, quando tali oggetti rispondono alle condizioni previste dagli allegati e sono prodotti di un altro Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Protocollo non impediscono ad uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati:

a) tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, riscosse all'atto dell'importazione o in un secondo tempo, purché esse non siano superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente prodotti nazionali similari;

(1) Protocollo adottato sul rapporto della commissione del programma II alla 34ª seduta plenaria il 26 novembre 1976.

b) canoni e imposizioni diverse dai dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all'importazione o in occasione dell'importazione, purché essi siano limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali né tasse di carattere fiscale all'importazione.

II

3. In deroga al paragrafo 2) *a*) del presente Protocollo, gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere sugli oggetti qui di seguito elencati tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, né al momento dell'importazione né in un secondo tempo:

a) pubblicazioni e libri destinati alle biblioteche di cui al paragrafo 5 del presente Protocollo;

b) documenti ufficiali, parlamentari ed amministrativi pubblicati nel paese di origine;

c) libri e pubblicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;

d) pubblicazioni e libri ricevuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e distribuiti gratuitamente con divieto di vendita, a cura o sotto il controllo dell'Organizzazione stessa;

e) pubblicazioni destinate a promuovere il turismo fuori dal paese di importazione, inviate e distribuite gratuitamente;

f) oggetti destinati ai ciechi e ad altri minorati fisici o mentali:

(i) libri, pubblicazioni e documenti di ogni genere, in rilievo, per ciechi;

(ii) altri oggetti appositamente ideati per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi e di altri minorati fisici o mentali, importati direttamente da istituzioni o organizzazioni che si occupano della loro istruzione o assistenza e che sono autorizzate dalle competenti autorità del paese di importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

III

4. Gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere sugli oggetti e sui materiali di cui agli allegati del presente Protocollo, dazi doganali, imposizioni all'esportazione o in occasione dell'esportazione, né altre imposizioni interne di qualsiasi natura, riscossi su questi oggetti e materiali destinati ad essere esportati verso altri Stati contraenti.

IV

5. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere il rilascio, di cui all'articolo II, paragrafo 1, dell'Accordo, delle divise e/o delle licenze necessarie all'importazione dei seguenti oggetti:

a) libri e pubblicazioni destinati a biblioteche di pubblica utilità e precisamente:

(i) biblioteche nazionali ed altre biblioteche centrali di ricerca;

(ii) biblioteche universitarie, generali e specializzate, comprese le biblioteche di università, le biblioteche di collegi universitari, le biblioteche di istituti e le biblioteche universitarie aperte al pubblico;

(iii) biblioteche pubbliche;

(iv) biblioteche scolastiche;

(v) biblioteche specializzate a disposizione di un gruppo di lettori che formino un'entità con soggetti di interesse particolari e identificabili, come le biblioteche di un servizio governativo, le biblioteche di una pubblica amministrazione, le biblioteche di impresa e le biblioteche di associazioni professionali;

(vi) biblioteche per minorati e per persone che non possono muoversi, come le biblioteche per ciechi, le biblioteche di ospedali e le biblioteche di prigioni;

(vii) biblioteche di musica comprese le discoteche;

b) libri adottati o raccomandati come manuali negli istituti di insegnamento superiore a da questi importati;

c) libri in lingue straniere, ad eccezione dei libri nella lingua o nelle lingue principali del paese d'importazione;

d) pellicole, diapositive, nastri per la registrazione visiva e sonora aventi carattere educativo, scientifico o culturale, importati da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità del paese di importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

V

6. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo III dell'Accordo al materiale ed alle forniture importate esclusivamente per essere esposte in una mostra pubblica di oggetti di carattere educativo, scientifico, culturale, approvate dalle competenti autorità del paese di importazione e destinate ad essere riesportate in un secondo tempo.

7. Nessuna disposizione del precedente paragrafo impedirà alle autorità del paese di importazione di prendere le misure necessarie per assicurarsi che il materiale e le forniture in questione vengano regolarmente riesportati alla chiusura della mostra.

VI

8. Gli Stati contraenti si impegnano:

(*a*) ad estendere all'importazione degli oggetti, di cui al presente Protocollo, le disposizioni dell'articolo IV dell'Accordo;

(*b*) a promuovere, con idonei provvedimenti la circolazione e la distribuzione degli oggetti e del materiale di carattere educativo, scientifico e culturale prodotti nei paesi in via di sviluppo.

VII

9. Nessuna disposizione del presente Protocollo dovrebbe alienare il diritto degli Stati contraenti di prendere, in base alle loro legislazioni nazionali, misure intese a vietare o a limitare l'importazione, o la cir-

colazione dopo l'importazione, di taluni oggetti, allorché tali misure siano fondate su motivi attinenti direttamente alla sicurezza nazionale o alla moralità o all'ordine pubblico dello Stato contraente.'

10. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, un paese in via di sviluppo che tale sia definito per la consuetudine stabilita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, e che sia parte contraente del presente Protocollo, può sospendere o limitare gli obblighi risultanti dal Protocollo stesso e riguardanti l'importazione di qualsiasi oggetto o materiale, se tale importazione causa o minacci di causare grave pregiudizio all'industria nazionale nascente del paese in via di sviluppo. Il paese in questione applicherà tale misura in modo non discriminatorio. Informerà il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura dell'adozione di ogni misura di questo genere, per quanto possibile prima della sua entrata in vigore, e detto Direttore ne informerà a sua volta tutte le parti contraenti del presente Protocollo.

11. Il presente Protocollo non dovrebbe contravvenire né recare modifiche a leggi e regolamenti di uno Stato contraente, o a trattati, convenzioni, accordi o proclamazioni, sottoscritti da uno Stato contraente, per quanto riguarda la protezione del diritto di autore o della proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.

12. Gli Stati contraenti si impegnano a ricorrere a vie negoziali o conciliative per risolvere ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione del presente protocollo, fatte salve le disposizioni convenzionali precedenti che essi abbiano sottoscritto in ordine alla risoluzione di conflitti che potrebbero sorgere eventualmente tra di loro.

13. In caso di contestazione fra Stati contraenti in merito al carattere educativo, scientifico o culturale di un determinato oggetto importato, le parti interessate potranno, di comune accordo, chiedere un parere consultivo al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

VIII

14. (*a*) Il presente Protocollo, i cui testi inglese e francese fanno ugualmente fede, porterà la data di oggi e sarà aperto alla firma di ciascuno Stato parte dell'Accordo, nonché a quella delle unioni doganali ed economiche, a condizione che anche tutti gli Stati membri che le compongono siano parte di detto Protocollo.

I termini « Stato » o « Paese » usati nel presente Protocollo o nel Protocollo di cui al paragrafo 18 si intendono riferiti, a seconda del contesto, anche alle unioni doganali o economiche e, in tutte le materie rientranti nella competenza di queste utlime, considerata la sfera di applicazione del presente Protocollo, alla totalità dei territori degli Stati membri che le compongono e non al territorio di ciascuno di questi Stati.

Resta inteso che, divenendo Parti contraenti del presente Protocollo, queste unioni doganali o economiche applicheranno anche le disposizioni dell'Accordo sulla stessa base di cui al comma precedente per quanto riguarda il Protocollo.

(*b*) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali.

(*c*) Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

15. (*a*) Potranno aderire al presente Protocollo gli Stati di cui al paragrafo 14 (*a*) non firmatari del presente Protocollo.

(*b*) L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

16. (*a*) Gli Stati di cui al paragrafo 14 (*a*) del presente protocollo potranno, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, dichiarare di non essere vincolati dalla parte II, dalla parte IV, dall'allegato C.1, dall'allegato F, dall'allegato G e dall'allegato H, o da una qualsiasi di queste parti o di questi allegati. Essi possono inoltre dichiarare di essere vincolati al rispetto dell'allegato C.1 soltanto nei confronti degli Stati contraenti che avranno essi stessi accettato tale allegato.

(*b*) Lo Stato che abbia fatto una tale dichiarazione può, in qualsiasi momento, revocarla, del tutto o in parte, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite precitando in essa la data a decorrere dalla quale la revoca ha effetto.

(*c*) Gli Stati che avranno dichiarato, conformemente al capoverso (*a*) del presente paragrafo, di non essere vincolati dall'allegato C.1, saranno obbligatoriamente vincolati dall'allegato C.2, mentre quelli che avranno dichiarato di essere vincolati dall'allegato C.1 soltanto nei confronti degli Stati contraenti che avranno essi stessi accettato tale allegato, saranno obbligatoriamente vincolati dall'allegato C.2 nei confronti degli Stati contraenti che non avranno accettato l'allegato C.1.

17. (*a*) Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno dell'avvenuto deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

(*b*) Per ciascun altro Stato entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

(*c*) Entro un mese a decorrere dalla scadenza dei termini previsti dai capoversi (*a*) e (*b*) del presente paragrafo, gli Stati contraenti, parti del presente Protocollo, trasmetteranno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura un rapporto sulle misure adottate per dargli efficacia.

(*d*) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura trasmetterà il rapporto a ciascuno degli Stati parti del presente Protocollo.

18. Il Protocollo allegato all'Accordo, di cui fa parte integrante, come previsto dall'articolo XVII di detto Accordo, fa anche parte integrante del presente Protocollo e si applica agli obblighi che ne derivano ed ai prodotti considerati.

19. (*a*) Alla scadenza del termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuno degli Stati contraenti potrà denunciare questo

Protocollo mediante strumento scritto e depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(*b*) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia.

(*c*) La denuncia dell'Accordo comporterà, a norma dell'articolo XIV di esso la denuncia del presente Protocollo.

20. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati di cui al paragrafo 14 (*a*), nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione menzionati ai paragrafi 14 e 15, delle dichiarazioni fatte o ritirate ai sensi del paragrafo 15, nonché delle date di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi dei paragrafi 17 (*a*) e 17 (*b*), così come delle denuncie di cui al paragrafo 19.

21. (*a*) Il presente Protocollo potrà essere oggetto di revisione da parte della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione vincolerà peraltro soltanto gli Stati che saranno parte del Protocollo recante revisione.

(*b*) Nel caso che la Conferenza generale adottasse un nuovo Protocollo recante revisione, totale o parziale, del presente Protocollo e a meno che il nuovo Protocollo non disponga altrimenti, il presente Protocollo cesserebbe di essere aperto alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Protocollo recante revisione.

22. Il presente Protocollo non modifica in nulla lo Accordo.

23. Gli allegati A, B, C.1. C.2, D, E, F, G ed H fanno parte integrante del Protocollo.

24. Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo in nome dei loro rispettivi governi.

ALLEGATO *A*

LIBRI, PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI

(i) Libri stampati, in qualsiasi lingua e quale che sia l'entità delle illustrazioni in essi contenute, comprese:

(*a*) le edizioni di lusso;

(*b*) i libri stampati all'estero, in base a manoscritto di un autore residente nel paese d'importazione;

(*c*) gli album da disegno o da colorare destinati ai bambini;

(*d*) i libri di esercizi (libri-quaderni) destinati agli scolari e che, oltre ad un testo stampato, contengono spazi bianchi che gli scolari stessi devono riempire;

(*e*) le raccolte di problemi di parole incrociate contenenti un testo stampato;

(*f*) le illustrazioni isolate e le pagine stampate a forma di foglietti staccati o in brossura, nonché le bozze su carta o su pellicola destinate alla produzione di libri;

(ii) Documenti o rapporti stampati di carattere non commerciale;

(iii) Microriproduzione degli oggetti di cui ai capoversi (i) e (ii) del presente allegato, nonché le microriproduzioni degli oggetti di cui ai capoversi da (i) a (vi) dell'allegato *A* all'accordo;

(iv) Cataloghi di pellicole, di registrazioni o di qualsiasi altro materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale;

(v) Carte riguardanti a settori scientifici quali geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, archeologia, etnologia, meteorologia, climatologia e geofisica, nonché i diagrammi meteorologici;

(vi) Piante e disegni di architettura o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni;

(vii) Materiale pubblicitario d'informazione bibliografica, destinato alla distribuzione gratuita.

ALLEGATO *B*

OPERE D'ARTE E OGGETTI DA COLLEZIONE DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE

(i) Pitture e disegni, qualunque sia la natura delle materie su cui sono interamente eseguiti a mano, comprese le copie eseguite a mano, esclusi i manufatti decorati;

(ii) Opere d'arte originali in ceramica e in mosaico su legno;

(iii) Oggetti da collezione e oggetti d'arte destinati ai musei, alle gallerie e ad altri istituti autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che essi non possono essere venduti.

ALLEGATO *C*.1

MATERIALE VISIVO E AUDITIVO

(i) Pellicole (1), pellicole fisse, microriproduzioni e diapositive;

(ii) Registrazioni sonore;

(iii) Modelli, anche plastici e cartelloni murali di carattere educativo, scientifico e culturale, esclusi plastici da gioco;

(iv) Altro materiale visivo e auditivo, quale:

(*a*) Video-nastri, pellicole in cinescope, video-dischi, videogrammi e altre forme di registrazione del suono e dell'immagine;

(*b*) Microschede di vario tipo e supporti magnetici o altri usati dai servizi d'informazione e di documentazione mediante calcolatore;

(*c*) Materiale didattico programmato, talvolta in forma di telai da presentazione, corredato dal relativo materiale stampato, compreso il materiale in forma di video-cassette e audiocassette;

(*d*) Diascopie, comprese quelle destinate alla proiezione diretta o alla lettura su apparecchi ottici;

(*e*) Ologrammi per proiezione mediante laser;

(*f*) Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, quali strutture molecolari o formule matematiche;

(*g*) Giochi multimedia;

(*h*) Materiali di propaganda turistica, compresi quelli prodotti da imprese private e che invitano il pubblico a fare viaggi fuori del paese d'importazione.

Gli esoneri previsti nel presente allegato *C*.1 non si applicano ai seguenti oggetti:

(*a*) Supporti vergini di microriproduzioni e supporti vergini di registrazioni visive e auditive, nonchè il loro imballaggio specifico, quali cassette, cartucce, bobine;

(*b*) Registrazioni visive e auditive, ad esclusione del materiale di propaganda turistica di cui al capoverso (iv) sotto (*h*), prodotte essenzialmente a fini di propaganda commerciale da un'impresa commerciale privata o per suo conto;

---

(1) L'importazione in franchigia di pellicole cinematografiche esposte e sviluppate a scopi di proiezione o vendita commerciale pubbliche può essere limitata ai negativi, rimanendo inteso che tale limitazione non si applica alle pellicole (compresi i documenti di attualità) che sono ammesse in franchigia ai sensi delle disposizioni dell'allegato *C*.2 del presente Protocollo.

(*c*) Registrazioni visive e auditive nelle quali la pubblicità supera il 25% del tempo di durata. Nel caso dei materiali di propaganda turistica, di cui al capoverso (iv) sotto (*h*), tale percentuale riguarda soltanto la pubblicità commerciale privata.

ALLEGATO *C.2*

MATERIALE VISIVO E AUDITIVO DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE

Purché sia importato da organizzazioni (compresi, secondo il paese d'importazione, gli enti di radiodiffusione e di televisione) o da qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, autorizzata dalle competenti autorità del paese d'importazione a riceverlo in franchigia, o purchè sia prodotto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate, materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale, quali:

(i) Pellicole, pellicole fisse, microfilm e diapositive;

(ii) Documentari d'attualità (sonori o non sonori) che rappresentino fatti d'attualità all'epoca dell'importazione e siano importati, a fini di riproduzione, tanto in forma di negativi, impressionati e sviluppati, con la franchigia limitata a due copie per soggetto;

(iii) Documentari d'archivio (sonori o non sonori) destinati ad accompagnare pellicole di attualità;

(iv) Pellicole di carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani;

(v) Registrazioni sonore;

(vi) Video-nastri, pellicole in cinescope, video-dischi, videogrammi e altre forme di registrazione del suono e dell'immagine;

(vii) Microschede di vario tipo e supporti magnetici o altri, usati dai servizi di informazione e di documentazione mediante calcolatore;

(viii) Materiale didattico programmato, talvolta a forma di telai da presentazione, corredato del relativo materiale stampato, compreso il materiale in forma di video-cassette e di audio-cassette;

(ix) Diascopie, comprese quelle destinate alla proiezione diretta o alla lettura su apparecchi ottici;

(x) Ologrammi per proiezione mediante laser;

(xi) Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte quali strutture molecolari o formule matematiche;

(xii) Giochi multimedia.

ALLEGATO *D*

STRUMENTI E APPARECCHI SCIENTIFICI

(i) Strumenti e apparecchi scientifici, purché:

(*a*) siano destinati a istituti scientifici o didattici pubblici o privati, autorizzati dalle competenti autorità del Paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti che devono essere usati a fini non commerciali sotto il controllo e la responsabilità degli istituti stessi;

(*b*) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione;

(ii) Pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o agli apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli strumenti o apparecchi o, nel caso che siano importati in un secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia o suscettibili di franchigia;

(iii) Utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti scientifici, purché tali utensili vengano importati contemporaneamente agli strumenti e apparecchi o, nel caso che vengano importati in un secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi ammessi in precedenza in franchigia o suscettibili di franchigia e purché, inoltre, utensili di valore scientifico equivalente non vengano fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO *E*

OGGETTI DESTINATI AI CIECHI E AD ALTRI MINORATI

(i) Tutti gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti o organizzazioni dedite all'educazione dei ciechi o alla loro assistenza, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, compresi:

(*a*) Audiolibri (dischi, cassette ed altre riproduzioni sonore) e libri a grossi caratteri di stampa;

(*b*) i grammofoni e gli apparecchi lettori a cassette, specialmente ideati o adattati alle esigenze dei chiechi e degli altri minorati e necessari per ascoltare gli audiolibri;

(*c*) gli apparecchi che permettono ai ciechi ed agli affetti da ambliopia di leggere i testi stampati normali, ad esempio, le macchine elettroniche per leggere, gli apparecchi teleingranditori e gli ausiliari ottici;

(*d*) l'attrezzatura destinata alla produzione, meccanizzata o automatizzata, di materiale in braille e di registrazioni, ad esempio le punzonatrici e le macchine elettroniche per trascrivere e stampare in caratteri braille e i terminali di calcolatori con dispositivi di affissione in braille;

(*e*) la carta braille, i nastri magnetici e le cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri;

(*f*) gli strumenti ausiliari destinati a favorire la mobilità dei ciechi, ad esempio gli apparecchi elettronici di orientamento e di segnalazione degli ostacoli ed i bastoni bianchi;

(*g*) gli strumenti ausiliari tecnici per l'istruzione, la riqualificazione, la formazione professionale e l'occupazione dei ciechi, ad esempio orologi a rilievo, macchine da scrivere in rilievo, strumenti didattici ausiliari, apparecchi specificamente ideati per i ciechi;

(ii) Tutti gli oggetti specialmente ideati per l'istruzione, la occupazione, la promozione sociale dei minorati fisici o mentali, importati direttamente da istituti o enti dediti all'istruzione o all'assistenza di queste persone, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti purché oggetti equivalenti non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO *F*

MATERIALE SPORTIVO

Materiale sportivo destinato esclusivamente ad associazioni o società di sportivi dilettanti, autorizzate dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia purché materiali equivalenti non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO *G*

STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURA MUSICALE

Strumenti musicali ed altre attrezzature musicali destinati esclusivamente ad istituti culturali o a scuole di musica autorizzate dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, purché strumenti ed altre attrezzature equivalenti non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO *H*

MATERIE E MACCHINE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI

(i) Materie che servono alla fabbricazione di libri, pubblicazioni e documenti (pasta da carta, carta di reimpiego, carta giornale e altra carta da stampa, inchiostro tipografico, colle, ecc.);

(ii) Macchine per il trattamento della pasta da carta e della carta; macchine per la stampa e la rilegatura, purché macchine di valore tecnico equivalente non vengano attualmente fabbricate nel paese d'importazione.

FICHE FINANCIERE	**Annexe au Doc. GUD/**
	Date

1. Ligne budgétaire concerne:

2. *Intitulé de l'action*: Recommandation pour une décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

3. Base juridique: art. 113/CEE.

4. Objectifs de l'action: adhésion de la Communauté au Protocole.

5. Incidence financière: non chiffrable. Bien que le protocole étende le champ des franchises, il n'apparaît pas que les ressources de la Communauté en seront sensiblement affectées, les quantités de produits susceptibles d'y être importés en franchise étant relativement limitèes. Par contre, dans le cadre de ce protocole, les exportations de la Communauté vers les pays tiers au bénéfice d'une franchise de droits devraient être assez importantes. Il s'agit donc d'une opération économique bénéfique pour l'économie de la Communauté.

(1430)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, in Torviscosa.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 viene disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, in Torviscosa (Udine), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(1506)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Torre - Pordenone, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spalt, Lavorazioni tessili, con sede legale in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1507)

MINISTERC DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel « III Promac - Mostra convegno dei componenti, attrezzature e sistemi per la progettazione di macchine e impianti », in Bologna.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Promac - Mostra convegno dei componenti, attrezzature e sistemi per la progettazione di macchine e impianti » che avrà luogo in Bologna dal 25 al 28 marzo 1982.

(1508)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 febbraio 1982, riguardante l'aggiornamento delle norme tecniche relative ai « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 26 febbraio 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al numero d'ordine 27 del prospetto 3.2. (pag. 1522) in luogo di: « *Porte* (4 mm) », leggasi: « *Forte* (4 mm) »;

le figure 3.3.I, 3.3.II, 3.3.III e 3.3.IV (pagine 1525 e 1526) sono sostituite dalle seguenti:

Fig. 3.3 I

Fig. 3.3.II

REGIONE A

ZONA 4 · 3 · 2 · 1 · 2 · 3

2 000 m · 1200 m · 500 m · 0 m s.l.m.

Entroterra · 20 km Fascia subcostiera · 20 km Fascia costiera

REGIONE B

ZONA 4 · 3 · 2 · 1 · 2

1500 m · 800 m · 300 m · 0 m s.l.m.

Entroterra · 20 km Fascia costiera

REGIONE C

ZONA 4 · 3 · 2 · 2 · 3

1500 m · 800 m · 300 m · 0 m s.l.m.

Entroterra · 20 km Fascia costiera

REGIONI D - E

ZONA 4 · 3 REGIONE D 3

ZONA 4 · 3 REGIONE E 4

800 m · 0 m s.l.m.

Entroterra · 20 km Fascia costiera

Fig 3.3.IV

Fig 3.3 III

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali seconda, quarta, sesta e settima della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono esplicitamente indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorsi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 86, relativo alla rideterminazione delle piante organiche e delle qualifiche del personale di questa amministrazione;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, così come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974 con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle carriere del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che nella quarta qualifica funzionale corrispondente alla ex qualifica di coadiutore della carriera del personale esecutivo della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili ventisette posti, numero pari all'ampliamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1981, di cui quindici da coprire per pubblico concorso, tenuto conto dei benefici in materia di assunzione diretta riservati alle categorie privilegiate (quattro unità) in ragione del 15% dell'organico e dell'aliquota di un terzo sulle restanti disponibilità da riservare al passaggio di sottufficiali all'impiego civile (otto unità) in applicazione dell'art. 352 del citato testo unico n. 3/1957;

Considerata la riserva di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sei posti dei suddetti quindici, pari al previsto 40% della disponibilità organica, sono riservati agli impiegati della terza qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande appartengano alla terza qualifica funzionale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica.

Ai fini suddetti è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di stato d'istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati *destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica* amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Divisione II - Via Po, 14 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale venne conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Materie di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica e un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

Prova scritta:

1) educazione civica con particolare riguardo alla Costituzione della Repubblica italiana.

Prova pratica:

1) dattilografia;

2) prova facoltativa di stenografia o di scritturazione su macchina automatica INFOTEC 7000 oppure su macchina elettronica INFOTEC 7007.

Prova orale:

1) cultura generale con particolare riguardo alla storia di Italia dal Risorgimento ad oggi;

2) tenuta degli archivi amministrativi e degli uffici di ordine in genere;

3) diritti e doveri dell'impiegato.

A coloro che supereranno ciascuna delle prove facoltative suddette verrà attribuito un punteggio aggiuntivo da 0,25 a 1,00 punti.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana sarà stabilita la data, l'ora e il luogo delle prove scritta e pratica previste per il presente concorso.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il diario delle prove scritta e pratica sarà comunque comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta e almeno 6/10 in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, in quella pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio della Direzione generale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico legale dell'unità sanitaria locale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati all'art. 7 o del foglio di matricola o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della quarta qualifica funzionale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il dirigente superiore capo del personale degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1982

p. *Il Presidente*: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 250

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)

. . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(domicilio: via o piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso la amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) desidera sostenere la seguente prova pratica facoltativa di . . . . . (indicare se di stenografia o dell'uso di macchina INFOTEC o di entrambe le prove);

i) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al domicilio suindicato oppure al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1496)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di vice direttore per gli uffici aventi sede nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 27 giugno 1981 il decreto ministeriale 6 aprile 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a centoventisette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, e dell'amministrazione periferica delle dogane, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1981 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 27 giugno 1981 il decreto ministeriale 25 febbraio 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori — con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a diciannove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle dogane, ruolo del personale amministrativo delle dogane, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

(1499)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi circoscrizionali a posti di commesso per gli uffici aventi sede nel territorio delle regioni Toscana e Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 22 giugno 1981 il decreto ministeriale 15 giugno 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso circoscrizionale per titoli, a cinque posti, elevati a nove, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 4 maggio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso circoscrizionale, per titoli, a nove posti, elevati a quindici, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

(1500)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 27 giugno 1981 il decreto ministeriale 21 aprile 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(1524)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Dichiarazione di idoneità del concorso riservato al posto di medico scolastico vacante nel comune di Monreale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23595 del 30 dicembre 1980, con il quale è stato indetto concorso per titoli ed esami riservato al dott. Messina Paolo, nato a Monreale (Palermo) il 13 febbraio 1931, per la copertura del posto di medico scolastico vacante nel comune di Monreale;

Visto il successivo decreto n. 3971 dell'11 marzo 1981 con il quale è stato provveduto all'ammissione del suddetto dott. Messina Paolo al concorso in argomento;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

Sono approvati e riconosciuti regolari i lavori della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa che ha dichiarato idoneo il concorrente dott. Messina Paolo, nato a Monreale il 13 febbraio 1931, con punti 141,00 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune di Monreale.

Palermo, addì 6 marzo 1982

Il medico provinciale: SCHILLACI

(1480)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Revoca di concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Il veterinario provinciale rende noto che con proprio decreto 5 febbraio 1982, n. 102, sono stati revocati i bandi di concorso n. 1100, del 27 ottobre 1976 e n. 251/78, del 28 marzo 1978, per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Siracusa rispettivamente al 30 novembre 1975 ed al 30 novembre 1977, perchè nei posti medesimi esistono aventi diritto al concorso riservato.

(1525)

« CA' D'INDUSTRIA » CASE DI RIPOSO PER ANZIANI, IN COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il nuovo istituto geriatrico e riabilitativo per anziani a Como-Rebbio, e le case di riposo per anziani a Como e ad Albese con Cassano « La Solitaria ».

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario con funzioni di direttore sanitario, un posto di aiuto e un posto di assistente presso il nuovo istituto geriatrico e riabilitativo per anziani a Como-Rebbio, e le case di riposo per anziani a Como, in via Brambilla n. 61, e ad Albese con Cassano (Como) « La Solitaria ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Como.

(221/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN SERRA S. BRUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Soriano Calabro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Soriano Calabro, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(205/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN CASSANO D'ADDA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(199/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN CLUSONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di medico della prima qualifica professionale ex INAM.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(208/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN MONTECATINI TERME

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa amministrativa del personale della U.S.L. in Pescia (Pistoia).

(192/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(203/S)

OSPEDALI « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(206/S)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Capua (Caserta).

(198/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIE LOCALI N. 1-23, IN TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero « Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro » di Torino.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero « Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro » di Torino, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale - ufficio concorsi del presidio ospedaliero sopra citato, in Torino.

(193/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 66, IN CINISELLO BALSAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale I;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale della U.S.L. in Cinisello Balsamo (Milano).

(194/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18, IN DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Dolo (Venezia).

(200/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di capo di laboratorio di virologia dell'istituto « Regina Elena »;

un posto di primario della divisione di roentgenterapia e alte energie radianti dell'istituto « Regina Elena »;

cinque posti di assistente di chirurgia generale dell'istituto « Regina Elena »;

un posto di assistente delle divisioni di dermatologia dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, per i posti di primario ed assistente, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, mentre per il posto di capo laboratorio di virologia valgono le disposizioni contenute nel vigente regolamento del personale sanitario laureato di ricerca e laureato dei servizi tecnici complementari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale dell'ente in Roma.

(204/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 78 del 20 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda consorziale acqua e gas, in Forlì: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi amministrativi.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 18 *« Riviera del Brenta », in Dolo*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1, *in Pieve di Cadore*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di applicato, capo ripartizione, commesso.

Istituto « Giannina Gaslini », in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (strumentista).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, n. **45.**

Adeguamento dei contributi in annualità a parziale modifica del dispositivo di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 18 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 *della legge regionale* 16 *maggio* 1975, *n.* 28, è sostituito dal seguente:

«La Regione, nell'ambito dei programmi settoriali di intervento per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nei successivi articoli, di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi, degli enti ospedalieri fino alla cessazione delle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, concede contributi in capitale e contributi costanti in annualità sulla spesa riconosciuta necessaria».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è sostituito dai seguenti:

«Il contributo in annualità costanti di cui al precedente art. 1 è concesso, per il periodo di ammortamento del mutuo, ai comuni e loro consorzi che provvedono:

a) alla realizzazione delle opere indicate nel precedente art. 2, paragrafi 1), 2) e 3);

b) alla costruzione ed ampliamento di sedi municipali ed alla acquisizione di immobili da destinare a tale scopo. Sono ammessi lavori di ristrutturazione, consolidamento e sistemazioni interne, ivi compresa la dotazione di impianti termici, elettrici ed idrosanitari, in edifici di proprietà adibiti o da destinarsi a sede municipale, quando i lavori stessi siano diretti ad assicurare la funzionalità dei servizi di istituto;

c) alla costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione di loculi), di mattatoi o di altre opere igieniche;

d) alla costruzione, sistemazione o ampliamento di strutture commerciali e di mercati;

e) alla costruzione di edifici destinati ad attività culturali;

f) alla costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani;

g) alla costruzione, completamento o adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica.

Per mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti il contributo è concesso nella misura del 6 %.

Nel caso di mutui accesi con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo è concesso nella misura del 10 % per mutui ad ammortamento ventennale o per un periodo di tempo superiore, nella misura del 12,50 % per mutui ad ammortamento decennale e nella misura del 12 % per mutui da ammortizzare in periodi compresi tra i 10 ed i 20 anni».

Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Il contributo in annualità è concesso nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, agli enti che provvedono al completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere, nonché agli enti che devono far fronte a maggiori oneri relativi al completamento di opere che, ammesse a contributo ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, hanno beneficiato dei contributi integrativi di cui alla legge regionale 31 agosto 1977, n. 46».

E' abrogato il nono comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28.

Art. 3.

Agli enti ammessi a fruire di contributo in annualità costanti, fino al 31 dicembre 1981, che non abbiano già contratto il mutuo, possono essere attribuiti i benefici della elevazione del contributo alla misura di cui al precedente art. 2 per mutui da contrarsi con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ed alla misura del 7,50 % e del 10 %, rispettivamente, per mutui con ammortamento ventennale o decennale da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'integrazione dei contributi previsti dalla presente legge, valutabile in L. 675.000.000, si farà fronte con i singoli stanziamenti di bilancio pluriennale, esercizi 1982 e 1983, così come sottoripartiti a seconda del settore di intervento finanziato.

		1982	1983
Strade	L.	100.000.000	200.000.000
Impianti ill. pubblica	»	15.000.000	35.000.000
Cimiteri ed opere igieniche . . .	»	15.000.000	—
Sedi municipali	»	60.000.000	90.000.000
Acquedotti e fognature	»	85.000.000	65.000.000
Strutture commerciali	»	5.000.000	—
Edifici destinati ad attività culturali .	»	5.000.000	—
Totale . . .	L.	285.000.000	390.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 novembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, **n. 46.**

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72: «Contributo alle comunità montane per le attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 18 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto capoverso dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72, viene così modificato:

«Le comunità montane devono presentare alla Regione, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, il progetto esecutivo dell'opera.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nelle seguenti misure:

1) acconti fino alla concorrenza del 75 % alla documentata comunicazione di inizio dei lavori;

2) fino alla concorrenza del residuale 25 % al documentato compimento dei lavori.

Per le opere finanziate negli anni 1979 e 1980 il residuale 25 % potrà essere erogato al documentato avanzamento dei lavori per una spesa non inferiore all'entità del contributo regionale.

La giunta regionale può procedere alla revoca del contributo:

a) quando il beneficiario non abbia provveduto, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera;

b) quando il beneficiario non abbia dato comunicazione dell'avvio dei lavori entro novanta giorni dalla data di erogazione del primo acconto di contributo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 novembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1981, n. **47**.

Modifica all'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1978, n. 78, per lo sviluppo delle strutture culturali locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 18 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 25 della legge regionale n. 78 del 19 dicembre 1978, è integrato dal seguente ultimo comma:

Le disposizioni di cui al comma precedente si estendono, a titolo di ulteriore contributo della regione, agli enti locali, comunità montane, istituzioni, fondazioni, associazioni che lo richiedano per promuovere le iniziative culturali e sviluppare le strutture del settore delle biblioteche e musei, per le spese sostenute da tali enti per l'immissione in ruolo del personale a tempo indeterminato della graduatoria unica regionale, di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 38, in possesso degli specifici profili professionali del settore biblioteche, musei e attività culturali (per i livelli VI - V - IV - II) individuato in base ai criteri della legge regionale 12 maggio 1980, n. 38 sopracitata e successive integrazioni.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo, valutata per l'anno finanziario 1981 in L. 260.000.000, si fa fronte con la somma stanziata al cap. 11795 del bilancio dello stesso anno, la cui denominazione viene modificata in: « contributi agli enti locali, comunità montane, istituzioni, fondazioni e associazioni per attività di promozione culturale, nonché per la gestione e la manutenzione di biblioteche e musei non statali ».

Le spese per gli anni finanziari 1982 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 novembre 1981

ENRIETTI

(1258)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1981, n. **48**.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1981, n. **49**.

Integrazione della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Coloro che, precedentemente all'approvazione della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tale fine operanti a livello nazionale, nonché siano stati ammessi agli esami di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della medesima legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci a condizione che partecipino a idoneo corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 novembre 1981

ENRIETTI

(1259)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1981, n. **34**.

Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 1982 (legge finanziaria 1982).

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 30 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quantificazione e autorizzazione di spese per l'anno 1982

(1) Le spese da iscrivere nel bilancio della provincia per l'anno finanziario 1982, per l'attuazione di leggi provinciali o regionali che demandano alla legge di bilancio la determinazione degli stanziamenti annualmente occorrenti e le spese per l'ulteriore applicazione di leggi provinciali, regionali o statali, i cui termini di applicazione siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita in precedenti esercizi, sono autorizzate nella misura indicata nell'annessa tabella *A*.

(2) I limiti di spesa annua, eventualmente stabiliti dalle leggi suddette, si intendono modificati per l'anno 1982 in conformità all'ammontare degli stanziamenti indicati nella stessa tabella *A*.

Art. 2.

Spese per i servizi antincendi

(1) E' autorizzata per l'anno finanziario 1982 l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione Trentino-Alto Adige in materia di ser-

vizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, in misura di lire 1.065 milioni, per l'assegnazione alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e per contributi straordinari ai Corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

(2) La sezione provinciale della cassa regionale antincendi è autorizzata per l'anno 1982 ad integrare, a carico del proprio bilancio, le sovvenzioni previste dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, concernenti il finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei corpi volontari dei vigili del fuoco, regolarmente istituiti, nelle misure indicate dal secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25.

Art. 3.

Istituti per l'educazione musicale

(1) Per gli scopi di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, le erogazioni a favore dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, sono stabilite per l'anno 1982 nell'importo rispettivamente di lire 1.800 milioni e di lire 350 milioni, a carico degli stanziamenti per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, autorizzati al precedente art. 1.

Art. 4.

Sussidio straordinario all'Unione provinciale dei gruppi sportivi scolastici

(1) Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38: «Disposizioni per la formazione del bilancio 1981 e per il triennio 1981-83 (legge finanziaria)» si applicano anche per l'anno 1982. Il sussidio straordinario è fissato in lire 50 milioni.

Art. 5.

Accantonamenti per nuovi provvedimenti legislativi

(1) Le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 22 della legge provinciale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1982, sono indicate nell'annessa tabella *B*.

Art. 6.

Proroga delle erogazioni agli enti per l'assistenza di base di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche.

(1) Per l'anno finanziario 1982, le sovvenzioni previste dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono erogate, in deroga al disposto di cui all'art. 10 della stessa legge, agli E.C.A. di Bolzano e Merano e ai consorzi fra gli E.C.A., ovvero agli enti che a questi dovessero subentrare nel corso dell'esercizio nella gestione del servizio di assistenza economica di base, per effetto delle emanande norme di modifica del vigente ordinamento in materia.

Art. 7.

U.S.L. - gestione dei residui relativi ad esercizi pregressi

(1) Al fine di consentire la gestione, senza interruzioni, dei residui attivi e passivi costituenti oggetto di apposita contabilità-stralcio attribuita alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, le unità sanitarie locali sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a dare corso alle riscossioni e ai pagamenti occorrenti con imputazione delle relative operazioni agli stanziamenti di competenza del rispettivo bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982, fatta salva la successiva regolarizzazione contabile ad avvenuta determinazione e introduzione nel bilancio stesso delle partite afferenti le sopraindicate contabilità-stralcio.

Art. 8.

Pubblicità degli atti relativi a finanziamenti provinciali

(1) I provvedimenti relativi alla concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni e altri interventi finanziari erogati dalla provincia, anche tramite organi dalla stessa delegati, in favore di persone fisiche o giuridiche, società o associazioni non riconosciute, fatta eccezione per sussidi o sovvenzioni che non comportano facoltà di scelta o valutazioni discrezionali o che siano conseguenti ad apposite graduatorie vincolanti e debitamente pubblicate, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

(2) A tale uopo sono predisposti per assessorato, a cura dei competenti direttori di ripartizione, appositi elenchi suddivisi per materie o rami di attività economica e/o provvedimenti legislativi in forza dei quali l'intervento è concesso, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e relativi dati di registrazione, ove prescritta, del nome o della ragione sociale e domicilio dei beneficiari, dello scopo e dell'importo globale dell'intervento finanziario concesso.

(3) L'art. 51-*bis* della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, introdotto con l'art. 8 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, è abrogato.

Art. 9.

Copertura finanziaria

(1) Alla copertura dell'onere complessivo di lire 692.780,6 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 5 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede con una quota di pari importo delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti dalle entrate iscritte nel bilancio per il medesimo esercizio finanziario secondo le seguenti indicazioni:

per lire 128.070 milioni con una quota del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 1981 applicata al bilancio;

per lire 58.679,1 milioni con una quota di pari importo degli stanziamenti accantonati sul fondo globale del bilancio 1981, vincolati all'industria, non utilizzabili nell'esercizio di provenienza, da riportare quindi all'esercizio 1982;

per lire 506.031,5 milioni con una corrispondente quota delle entrate previste alla categoria 3 del titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

Coordinamento delle disposizioni finanziarie della legge provinciale 8 ottobre 1981, n. 27

(1) Al fine di coordinare la disposizione finanziaria di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 8 ottobre 1981, n. 27: « Provvidenze straordinarie per le zone colpite dall'alluvione del luglio 1981 nei territori comunali di Salorno, di Egna e di Cortina sulla strada del vino » con le disposizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14 della stessa legge, l'importo di lire 2 miliardi indicato al citato secondo comma dell'art. 6 è rettificato in lire 2.300 milioni.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige; entrerà in vigore il 1° gennaio 1982 oppure il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, qualora successivo a tale data, e avrà effetto dal 1° gennaio 1982. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 dicembre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1981, n. 35.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 30 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(1220)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820800)